

*GESTIONE IMPIANTO*

*SCIISTICO CAMPO STAFFI*

|  |  |
| --- | --- |
| **STAGIONI** | **2020 – 2021** |
| **2021 -2022** |
| **2022 -2023** |

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DA SCI, DEI FABBRICATI, DELLE PISTE DELLA STAZIONE SCIISTICA DI FILETTINO LOCALITA’ CAMPOSTAFFI E RELATIVI SERVIZI ANNESSI

**Art. 1**

**Oggetto della Concessione**

Il presente Capitolato ha per oggetto la **“*CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DA SCI, DEI FABBRICATI, DELLE PISTE DELLA STAZIONE SCIISTICA DI FILETTINO – LOCALITA’ CAMPOSTAFFI E RELATIVI SERVIZI ANNESSI*”,** comprese le attrezzature inventariate di proprietà del Comune presenti nella suddetta stazione sciistica, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive invernali ed estive.

**Art. 2**

**Descrizione degli impianti, dei beni e delle attrezzature**

Gli impianti sciistici, i beni e le attrezzature in località Campo Staffi oggetto di Concessione, sono costituiti da:

* seggiovia triposto denominata “*Anticotento*”
* seggiovia triposto denominata “ *Ceraso*”
* un tapis roulant
* una manovia
* piste di discesa servite dai suddetti impianti;
* edificio adibito a servizi igienici e solarium (Fg. 45 part. 150);
* edificio adibito a garage sito presso la stazione di arrivo della vecchia seggiovia (Fg. 45 Part. 24 sub 1 e 2);
* edificio commerciale adibito a bar, sito presso la stazione di partenza della sciovia “Valle Emanuela” (Fg. 14 Part. 37);
* locale adibito come punto di primo soccorso;
* edifico prefabbricato in legno adibito a cassa centrale
* 1 battipista Mod. Prinoth Everest Power
* 1 battipista Mod. Prinoth T4

Quanto descritto viene affidato al Gestore, che ne garantirà, per tutto il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Sono invece esclusi dalla presente Concessione le aree di non di proprietà dell’ente Comunale

Le aree escluse sono destinate all’esecuzione di opere da parte del Comune di Filettino per la costruzione di nuovi impianti; per cui il Concessionario si obbliga a non occuparli in alcun modo.

**Art. 3**

**Modalità e prescrizioni per l’utilizzo degli impianti, dei mezzi, ecc.**

Nell’attività di utilizzo degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei locali, dei mezzi delle piste da sci e delle attrezzature, di cui sopra, il Gestore dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a quanto disposto dal presente Capitolato Prestazionale.

Gli impianti di risalita devono essere utilizzati ad uso primario per l’attività del trasporto di persone e sciatori per l’attività sportiva dello sci nonché per le eventuali attività di altra natura che saranno individuate dal Gestore ed approvate dall’Amministrazione Concedente.

Gli impianti di risalita dovranno essere dotati, a cura del Gestore, degli arredi, della segnaletica di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio di trasporto pubblico di viaggiatori, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d’esercizio definite dalla prassi e dalla normativa vigente.

L’impianto seggioviario, destinato al trasporto dei viaggiatori in regime di servizio pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80, dovrà essere equipaggiato a cura del Gestore della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea. Qualora il Gestore si avvalga della possibilità di non eseguire direttamente con il proprio personale di esercizio le operazioni di soccorso, dovrà stipulare con altri Enti ed Associazioni riconosciute, accordi impegnativi in merito all’esecuzione delle necessarie operazioni per scaricare i viaggiatori eventualmente fermi in linea. L’organizzazione, le prove pratiche e l’eventuale esecuzione delle operazioni di soccorso in linea, si intendono a carico del Gestore il quale dovrà provvedervi senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.

Gli impianti di risalita dovranno avere caratteristiche tali da ottimizzare e rendere sicure le operazioni di manutenzione e le procedure di imbarco, sbarco ed utilizzo dell’installazione, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Le stesse installazioni, a cura del Gestore, dovranno poi essere assoggettate a tutti i controlli periodici definiti dalla vigente normativa tecnica (revisioni speciali e revisioni generali), oltre alle integrazioni eventualmente richieste in futuro dalle competenti Autorità di Controllo per il rispetto dei livelli minimi di sicurezza.

**Art. 4**

**Criteri di utilizzo degli impianti e limiti all’attività di gestione**

Il Gestore, fermo restando l’obbligo del rispetto per l’utilizzo ed apertura al pubblico esercizio degli impianti, potrà utilizzare gli stessi anche per organizzazioni, manifestazioni ed incontri, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell’opera, da quanto disposto dal presente Capitolato, e di tutte le norme in materia di trasporto applicabili alla natura dell’impianto stesso e della sicurezza persone.

Il Gestore sarà tenuto, nei limiti delle particolari prescrizioni normative, a prevedere il trasporto degli sciatori a ridotta capacità motoria ed a ridotta capacità visiva, purché accompagnati e previa verifica sulla capacità d’utilizzo dell’impianto.

Il Gestore, per l’esercizio di pubblico trasporto degli impianti in oggetto, potrà disporre dell’uso delle piste di discesa esistenti e di quelle che eventualmente verranno realizzate per la durata della Concessione, le quali saranno a completa disposizione dei viaggiatori trasportati sugli impianti di risalita, con le sole limitazioni connesse alla sicurezza ed alla presenza di un sufficiente innevamento.

Il Gestore non potrà utilizzare o concedere gli impianti di risalita per iniziative o attività che rechino pregiudizio all’immagine della Località, del Comprensorio e del Comune. A tal proposito sarà cura del Gestore acquisire il preventivo assenso dell’Amministrazione Concedente per tutte quelle iniziative che esulano dalla normale attività connessa alla pratica sportiva dello sci.

Il Gestore si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni:

* garantire l’assistenza sanitaria per i casi di emergenza e pronto intervento, a norma di legge;
* garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale tutto quanto occorrente alle stazioni terminali, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti, verificando l’efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori;
* provvedere presso le stazioni, comprese le aree adiacenti, affinché siano sempre libere da ingombri e depositi di qualsiasi natura; in particolare è fatto divieto di depositare, la legna, il materiale inerte, l’erba, il materiale combustibile e qualsiasi altro tipo di materiale che oltre a recare danno all’immagine del comprensorio sciistico rechi difficoltà o pregiudizio alla sicurezza delle persone;
* garantire l’efficienza funzionale dell’installazione ed il decoro della stessa;
* garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali degli impianti per tutta la durata della concessione provvedendo ad eseguire, entro le scadenze fissate dalle Normative vigenti e dalle Autorità di Controllo competenti, tutti gli adempimenti e tutte le prescrizioni necessarie per il regolare e sicuro esercizio in regime di trasporto pubblico dell’installazione;
* garantire a proprie spese la presenza del Personale di Esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza, con i turni di lavoro giornalieri e con i disposti normativi vigenti;
* garantire il rispetto dei contratti collettivo di lavoro per il settore specifico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
* equipaggiare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento;
* eseguire tutte le operazioni di verifica e prove funzionali giornaliere, settimanali e mensili al di fuori dell’orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
* eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al di fuori dell’orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
* garantire il servizio d’ordine indipendentemente da quello prestato dalle forze di pubblica sicurezza;
* stipulare polizze assicurative e quant’altro necessario al funzionamento degli impianti, delle strutture e dei mezzi e delle attrezzature;
* provvedere alla custodia dei fabbricati, degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature, alle spese di energia elettrica, di riscaldamento e telefoniche delle strutture e degli impianti dati in concessione.

**Art. 5**

**Gestione, manutenzione ordinaria e pulizie**

Il Gestore è obbligato ad eseguire a proprie cure e spese tutte le opere per la manutenzione ordinaria comprese quelle per gli adeguamenti tecnologici, posto che le revisioni programmate e straordinarie degli impianti scioviari e seggioviaro sono state eseguite dall’Amministrazione Comunale. Il gestore si assume l’incarico di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, delle apparecchiature elettriche, delle aree di servizio, delle aree di transito e di passaggio, al fine di garantire con continuità per tutto il periodo della Concessione i necessari livelli si sicurezza del sistema di trasporto in ottemperanza alla indicazioni normative vigenti, oltre a garantire le perfette condizioni di efficienza e di regolarità del servizio di trasporto offerto.

Resta inteso che tutte le variazioni da apportare agli impianti di risalita che a qualsiasi titolo, necessitano agli impianti compresi tutti gli interventi conseguenti, sono a carico del Gestore che vi provvederà senza oneri e costi di alcun tipo, a carico dell’Amministrazione Concedente.

Il Gestore si obbliga ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori di pulizia, di spalatura e battitura della neve lungo i percorsi d’accesso ed uscita dalle stazioni e nelle aree limitrofe alle stesse, funzionali per il regolare esercizio degli impianti.

In caso di precipitazioni nevose, durante l’orario di esercizio, salvo casi eccezionali che dovranno comunque essere giustificati, l’esercizio degli impianti non potrà essere sospeso e le vie di accesso e di uscita dalle stazioni, le banchine di imbarco e sbarco, le piste di accesso ed uscita, dovranno essere mantenute dal Personale in servizio in regola e conformi per un regolare e sicuro esercizio di trasporto.

In caso di precipitazioni nevose, il personale di esercizio della stazione dovrà anche provvedere con i mezzi idonei a mantenere sgombri da neve i sedili delle seggiole della seggiovia. Nel caso di abbondanti precipitazioni nevose, l’apertura degli impianti è soggetta al preventivo giudizio di assenza di rischio valanghe sull’area sciabile e dall’accessibilità delle piste servite. Il Gestore con propria responsabilità diretta, dovrà accertarsi preventivamente all’apertura al pubblico servizio degli impianti presso le Strutture, gli Enti o le Associazioni competenti, la situazione di percorribilità delle piste servite, quindi disporne l’apertura o la chiusura. Gli impianti, non potranno essere aperti al pubblico esercizio, se le piste servite o se gli accessi alle aree sciabili del comprensorio non sono regolarmente aperti e sicuri; della presente limitazione all’esercizio degli impianti, il Gestore se ne assume la completa responsabilità diretta, tenendo sollevata l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi.

In caso di abbondanti precipitazioni nevose, il Gestore si obbliga a dotarsi del personale di supporto sufficiente per garantire la corretta apertura all’esercizio degli impiantì, nel rispetto degli orari giornalieri concordati con l’Amministrazione Concedente, pubblicati ed esposti al Pubblico, nonché approvati dalla stessa.

Il Gestore si obbliga al pieno rispetto, con propria cura e spese, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, comprese le apparecchiature a questi connesse. Parimenti il Gestore, si obbliga al pieno rispetto, con propria cura e spese, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del Personale operante sull’installazione e dell’Utenza trasportata in regime di servizio di trasporto pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80.

L’Amministrazione Concedente potrà eseguire accertamenti di propria iniziativa in qualunque momento; le risultanze di tali accertamenti da eseguirsi in contraddittorio tra l’Amministrazione Concedente ed il Gestore saranno trascritte in un apposito verbale. Sulla base dell’esito di dette risultanze, l’Amministrazione Concedente potrà richiedere l’esecuzione, entro un adeguato tempo, dei lavori ritenuti necessari per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, oltre che per il decoro stesso degli impianti e delle pertinenze ad esso anche solo funzionalmente connesse, oltre che lavori ai fabbricati, ai mezzi, all’impianto di innevamento e sulle piste da sci ritenuti necessari per la sicurezza. Ferme restando le inadempienze, scaduto inutilmente il termine fissato, l’Amministrazione Concedente potrà eseguire, di propria iniziativa i lavori, con il conseguente addebito delle relative spese al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data dell’intimazione, prelevando il relativo importo dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Gestore entro 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Concedente, salvo ogni altra eccezione ed il maggior danno.

Nel corso della Concessione, il Gestore, senza nulla pretendere anche a solo titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Concedente, può realizzare di propria iniziativa, previe le dovute Autorizzazioni e Nulla Osta, ulteriori opere migliorative ovvero di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, purché non vengano snaturate le destinazioni dei beni in oggetto. Per tutta la durata della Contratto, fatte salve le eventuali future disposizioni di legge introducenti criteri differenti per l’esercizio degli impianti di risalita a destinazione turistica, gli impianti in oggetto, non potranno subire variazioni in merito alla destinazione di servizio di pubblico trasporto così come definito dal D.P.R. 753/80, oggi vigente.

È vietato il deposito ed il trasporto sugli impianti di materiale combustibile, tossico, nocivo di qualsiasi tipo e natura.

**Art. 6**

**Oneri e responsabilità del Concessionario**

La gestione degli Impianti di risalita, dei fabbricati, delle piste da sci e dei mezzi, fermo restando il rispetto delle finalità e di quanto stabilito dal presente Capitolato, sarà esercitata dal Gestore a totale suo rischio, facendosi carico di tutti i costi derivanti con l’esonero dell’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità verso cose e terzi.

Il Gestore si obbliga a provvedere a tutti gli oneri ed a tutte le spese per espletare l’esercizio di trasporto in servizio pubblico con gli impianti in oggetto per tutta la durata della concessione. Tra le incombenze a cui il Gestore deve provvedere, a titolo solo esemplificativo e non limitativo, si richiama, l’ordinaria manutenzione degli impianti, intesi nella sua globalità, delle attrezzature, delle apparecchiature, sia meccaniche, sia elettriche, sia elettroniche e sia idrauliche; delle infrastrutture di stazione a monte ed a valle; delle aree di accesso ed uscita; delle aree di sosta limitrofe all’impianto e funzionali per l’esercizio sicuro e regolare dello stesso; del materiale di linea inteso come funi, veicoli, rulliere e sostegni; la pulizia e l’ordine; fermo in ogni caso quanto contemplato al precedente art. 5.

Oltre a quanto precedentemente descritto, sono a carico del Gestore tutti gli oneri da corrispondere al Personale di Esercizio, che dovrà sempre essere presente in numero congruo con le indicazioni Normative vigenti e sufficiente per la regolare e sicura conduzione del servizio di trasporto pubblico.

Il Gestore si obbliga a richiedere ed ottenere le necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta per la gestione degli impianti, provvedendo anche ai necessari rinnovi per tutta la durata della Concessione. Eventuali altre attività esercitate dal Gestore o giudicate comunque compatibili dall’Amministrazione Concedente tramite adeguata autorizzazione, potranno essere svolte solamente a seguito dell’ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta. Gli oneri connessi con la richiesta e l’ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta, saranno a carico del Gestore, senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.

Competono altresì al Gestore le spese per l’allestimento degli spazi, per la segnaletica di qualsiasi tipo anche luminosa, ed ogni apparecchio occorrente per i dispositivi conta-persone installati nella zona di accesso agli impianti, compresa ogni altra spesa che ai sensi della normativa vigente è obbligatoria ai fini della funzionalità e sicurezza degli impianti o comunque che il Gestore, nel rispetto della normativa vigente, reputi necessaria per il proseguimento dell’esercizio di pubblico trasporto.

Tutte le variazioni tecnologiche da apportare che, a qualsiasi titolo, necessitano per il servizio di pubblico esercizio degli impianti e tutti gli interventi conseguenti sono a carico del Gestore che vi provvederà senza oneri e costi di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente.

Il Gestore è obbligato alla piena e puntuale ottemperanza di tutte le norme concernenti la sicurezza del Personale in servizio, della sicurezza delle persone trasportate, dell’idoneità e funzionalità degli impianti per tutta la durata della Concessione, considerando anche le variazioni normative in merito che verranno emanate nel corso della durata della Concessione.

Il Gestore si obbliga, a propria cura ed a proprie spese, a dotarsi di tutta la documentazione necessaria per espletare con regolarità il servizio di trasporto pubblico, così come richiesto dalla Normativa vigente per gli impianti, impegnandosi a gestirla secondo le normali prassi ed a custodirla con cura e diligenza per tutta la durata della Concessione.

A solo titolo esemplificativo, si riportano i principali documenti, che sono:

* il piano delle operazioni di soccorso;
* i registri giornali delle prove e verifiche degli impianti;
* i verbali di visita;
* le comunicazioni e circolari emesse dalle Autorità di Controllo,
* gli ordini di servizio emessi dalla Direzione d’Esercizio e/o Responsabile di Esercizio,
* i verbali degli incidenti accaduti;
* le eventuali convenzioni con altri Enti;
* gli eventuali certificati di prevenzione incendi.

Al termine del periodo di Concessione, tutta la documentazione riferita agli impianti e sopra sommariamente descritta, ritornerà con gli impianti stessi nella disponibilità dell’Amministrazione Concedente.

Il Gestore nel corso dell’attività di pubblico esercizio della stazione, si obbliga, in ottemperanza alle vigenti normative, a mettere a disposizione gli impianti e le strutture per tutte le visite, ispezioni e sopralluoghi da parte delle Autorità di Controllo, degli Enti e delle Amministrazioni aventi titolo, provvedendovi con il proprio personale, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.

L’Amministrazione Concedente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto.

Il Gestore è obbligato per tutto il periodo della Concessione all’assoluta osservanza di tutti gli obblighi fiscali, esonerando l’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Gestore è, a tutti gli effetti, l’esercente in proprio degli impianti per tutta la durata della Concessione, esonerando l’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito alla conduzione e gestione degli stessi nel rispetto delle normative vigenti.

Il Gestore, si obbliga con la presente a garantire la manutenzione ordinaria dei fabbricati e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, dell’impianto di innevamento artificiale e a gestire e manutenere le piste di discesa per la pratica dello sci alpino, a cui è possibile accedere con gli impianti di risalita in oggetto, secondo i criteri e le prestazioni connessi alla pratica dello sport, con diligenza e tempestività secondo le normative Nazionali e Regionali in materia di sicurezza.

**Art. 7**

**Obbligo del rispetto delle stagioni invernali sciistiche e degli orari quotidiani**

Il Gestore è obbligato, per tutta la durata della presente concessione, all’esercizio degli impianti in piena concomitanza e coincidenza sia del calendario stagionale annuale e sia degli orari giornalieri di apertura e chiusura concordati con il Concedente. Per calendario stagionale annuale s’intende il periodo di apertura degli impianti per la pratica dello sci nella stagione invernale; periodo che essendo strettamente correlato alla situazione climatica locale ed allo stato di innevamento, è variabile e non fisso.

Il Calendario Stagionale di apertura dovrà essere definito prima dell’inizio della stagione invernale, in accordo con l’Amministrazione Concedente.

Per orario quotidiano, si intende l’orario antimeridiano di apertura all’esercizio e l’orario pomeridiano di chiusura all’esercizio, che può essere fissato con dati variabili per i giorni festivi e per i giorni feriali, nonché nei periodi natalizi, pasquali e festivi locali di alta affluenza turistica. L’orario quotidiano dovrà essere definito prima dell’inizio della stagione invernale di apertura al pubblico esercizio, in accordo con l’Amministrazione Concedente.

In caso di mancato accordo sul Calendario Stagionale e sull’orario quotidiano, prevarranno le indicazioni dell’Amministrazione Concedente e la loro mancata osservanza costituirà grave inadempimento da parte del Concessionario a cui seguirà la risoluzione contrattuale con incameramento della cauzione definitiva salvo il maggior danno.

Il Gestore potrà ampliare il periodo di apertura al pubblico esercizio degli impianti, fermo restando l’esplicito divieto di ridurre il periodo di apertura e gli orari concordati con o imposti dal Concedente.

Fermo restando quanto sopra esplicitato, le stagioni sciistiche invernali, in caso di normali condizioni d’innevamento, hanno inizio nel mese di dicembre e terminano nel mese di aprile del successivo anno.

Nel caso di impossibilità all’apertura e prosieguo dell’attività per scarsa od assenza d’innevamento, ovvero per qualità del manto nevoso non idoneo alla pratica dello sci, nessun rimborso, nessuna spesa e nessuna responsabilità di alcun tipo, neppure attraverso azioni per scarso rendimento dell’attività in Concessione, potranno essere imputabili all’Amministrazione Concedente.

**Art. 8**

**Inventario**

All’inizio della gestione sarà redatto un apposito inventario riportante l’elenco degli impianti, dei fabbricati, dei mezzi e dei beni concessi in gestione, compresi i materiali e le attrezzature di uso e manutenzione, il quale verrà sottoscritto da entrambi i Contraenti.

Lo stesso inventario verrà aggiornato con scadenza annuale.

Fermo restando le verifiche periodiche, le revisioni e manutenzioni necessarie per i tipi di impianti in contratto, i materiali che risulteranno inefficienti ed inservibili saranno sostituiti dal Gestore a propria cura e spese.

**Art. 9**

**Mezzi e attrezzature**

Il Gestore dovrà disporre prima della firma del contratto dei mezzi, attrezzature tecniche, materiali e equipaggiamento idoneo per dare esecuzione al servizio in oggetto in condizioni di sicurezza così come previsto dalle normative vigenti in materia.

**Art. 10**

**Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi**

Il Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l’apertura dei medesimi necessario ad espletare in modo sicuro e regolare l’esercizio di pubblico trasporto.

È tenuto, inoltre, per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di settore, tenendo sollevate l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi ed a richiesta dell’Amministrazione concedente, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi.

Dovrà, inoltre, dotarsi di un direttore d’esercizio e di un responsabile d’esercizio entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima della messa in esercizio degli impianti, comunicandone i nominativi al Concedente.

Il Gestore ai fini della gestione degli impianti, si obbliga a propria cura ed a proprie spese di assumere con un congruo anticipo il personale di esercizio (Capo Servizio, Macchinisti e Agenti) al fine di poterlo sottoporre ad un adeguato periodo di apprendistato e conoscenza degli impianti. Gli oneri per la formazione, qualificazione ed abilitazione del Personale in servizio sugli impianti, sono a completo carico del Gestore, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico e il Gestore è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste dell’Amministrazione Concedente in questo senso saranno impegnative per il Gestore.

In ottemperanza alle vigenti normative riguardanti l’esercizio di impianti in servizio pubblico, tutto il personale operante sugli impianti e con funzioni di sicurezza e regolarità dell’esercizio, prima di essere impiegato nelle proprie mansioni, deve essere riconosciuto idoneo alle stesse sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo fisico ed attitudinale, mediante un’abilitazione. Per il Direttore di Esercizio, il Responsabile di Esercizio e il Capo Servizio, il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito previo visita medica legale, mentre il riconoscimento tecnico è eseguito tramite prova teorica e pratica condotta dai Funzionari dell’U.S.T.I.F. Per il rimanente personale di esercizio (Macchinisti e Agenti), il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito con visita medica legale ed il riconoscimento tecnico è eseguito tramite una valutazione congiunta da parte del Direttore di Esercizio e/o Responsabile di Esercizio con l’assistenza del Capo Servizio, a cui segue il verbale di abilitazione. A tal riguardo il Gestore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni normative e procedurali concernenti il personale di esercizio.

In merito alle disposizioni sopra richiamate per il personale, si richiamano le particolari disposizioni contenute nel D.M. 05.06.1985, n. 1533 recante: “*Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri*”.

**Art. 11**

**Designazione del Responsabile della Gestione e designazione del Direttore di Esercizio e del**

**Responsabile di Esercizio**

Il Gestore prima dell’avvio delle attività è obbligato, ai sensi di legge, a nominare un Direttore di Esercizio e/o un Responsabile di Esercizio, regolarmente abilitati all’esercizio dell’attività a cui sono preposti, ai quali compete l’assolvimento di tutte le attività ed incombenze disciplinate dal D.M. 05.06.1985, n. 1533 relative ai tipi di impianti.

Il Gestore nominerà anche il Responsabile della Gestione per i rapporti contrattuali con l’Amministrazione Concedente.

Tali nomine dovranno essere effettuate entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima della messa in esercizio degli impianti, comunicandone i nominativi al Concedente.

Al Responsabile di Esercizio, l’Amministrazione Concedente potrà fare prescrizioni, notifiche ed altro.

Il Gestore è tenuto a comunicare prontamente ogni variazione del proprio domicilio e del proprio recapito telefonico onde essere rapidamente rintracciabile dall’Amministrazione Concedente per eventuali urgenti comunicazioni e/o richieste.

**Art. 12**

**Adeguamenti tecnici degli impianti**

Tutti gli adeguamenti tecnici degli impianti sono a carico del Gestore senza oneri e costi di alcun genere per l’Amministrazione Concedente.

**Art. 13**

**Tariffe**

Tutti i proventi derivanti dall’introito delle tariffe per il servizio di trasporto pubblico effettuato a mezzo degli impianti oggetto di contratto spettano al Concessionario.

Le tariffe massime che il Concessionario può praticare sono le seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **FESTIVI** | SABATO/DOMENICA/FESTIVITA’  (Natale e Pasqua) |
| **GIORNALIERO** | ADULTI € 40,00  JUNIOR € 32,00 |
| **POMERIDIANO valido dalle 13:00** | ADULTI € 30,00  JUNIOR € 22,00 |
| **PUNTI** | 10 PUNTI  € 12,00 |
| **FERIALI** | GIORNALIERO € 15,00  Valido per tutte le categorie |
| **KIDS nati dal 2014** | GRATUITO  Per bimbi di anni 5 |
| **STAGIONALE** | ADULTI € 230,00  JUNIOR € 130,00 |

Il Concessionario dovrà praticare le seguenti agevolazioni tariffarie in favore della popolazione residente del Comune di Filettino:

1. Residenti nel Comune di Filettino usufruiscono di uno sconto pari al 50% del costo dell’abbonamento stagionale;

2. I bambini residenti nel Comune di Filettino iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria di primo grado usufruiscono dell’abbonamento stagionale gratuito;

Il Gestore, si obbliga ad esporre visibilmente in corrispondenza dell’ingresso dei viaggiatori, le tariffe praticate, curandone la pubblicazione sugli opuscoli e giornali locali, delle aziende di Turismo e degli Enti Pubblici ed Operatori del settore.

**Art. 14**

**Pubblicità – Attività Commerciali**

Il Gestore potrà pubblicizzare nel rispetto dell’immagine e del decoro della Località, del Comprensorio sciistico e del Comune le proprie attività ed i propri servizi offerti, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dall’Amministrazione Concedente.

Su specifica richiesta, corredata da appositi bozzetti, il Gestore potrà essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale ad installare all’interno della struttura e nei locali interni e negli spazi esterni annessi, cartelli pubblicitari. Sulla pubblicità di cui sopra il Comune riscuoterà la relativa imposta o costo della promozione secondo disposizione e tariffe vigenti in materia.

Il materiale di cui sopra dovrà essere mantenuto in buono stato di manutenzione, in caso diverso dovrà essere rimosso; non potrà avere carattere politico o avere ad oggetto il fumo e gli alcolici.

Il Gestore potrà altresì esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.

**Art. 15**

**Impegni a carico dell’Amministrazione Concedente**

Il Comune si impegna fin d’ora a rilasciare alla Società le opportune autorizzazioni e licenze per la gestione dei bar ristoranti esistenti, o che verranno realizzati con riferimento agli impianti oggetto del presente contratto, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.

**Art. 16**

**Responsabilità del Gestore**

Il Gestore ha l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell’importo di € 5.000.000,00, da depositare all’atto della stipula del contratto di concessione c/o l’Ufficio Tecnico Comunale.

L’assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le strutture concesse in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Gestore nel presente capitolato.

Il Gestore risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare all’Amministrazione concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l’uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il Gestore esonera e manleva espressamente l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato.

Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione concedente.

Risponderà, inoltre, dei danni causati ai fabbricati, ai mezzi, ai beni, agli arredi, alle strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando e manlevando l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l’usura prodotta da un corretto utilizzo. All’atto della consegna i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al verbale di consegna.

Il Gestore risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere l’Amministrazione concedente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.

In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione la polizza assicurativa dovrà essere prodotta da tutte le società partecipanti.

Nel caso di omessa presentazione della polizza assicurativa il Comune potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

**Art. 17**

**Cauzione**

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente affidamento, il Gestore depositerà c/o il Comune di Filettino, all’atto della firma del contratto di concessione, una cauzione nella misura e nelle modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso di omessa presentazione della stessa il Comune potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

**Art. 18**

**Divieto di modificazione della destinazione delle strutture e degli impianti**

È espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quella prevista dal presente Capitolato se non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Concedente.

**Art. 19**

**Canone e durata del contratto**

Il versamento da parte del Gestore del canone complessivo offerto in sede di aggiudicazione della gara avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno.

La durata della Concessione è stabilita in 36 (trentasei) mesi relativamente alle stagioni sciistiche 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto di Concessione o dalla consegna degli impianti.

Alla scadenza del termine, come sopra stabilito, la Società dovrà restituire, previa perizia eseguita dall’Ufficio Tecnico del Comune di Filettino, i beni mobili, i fabbricati, gli impianti di risalita, i mezzi, ecc., così come consegnati all’inizio dell’attività fatti salvi i deperimenti tecnici, con eventuali miglioramenti ed implementazioni realizzati dalla Società, che rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Filettino.

**Art. 20**

**Uso dei locali e degli impianti – sospensione**

Con la firma del contratto l’Amministrazione Concedente garantisce per tutta la durata della gestione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento, sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.

**Art. 21**

**Riconsegna delle strutture**

Alla scadenza della gestione, il Gestore dovrà restituire i fabbricati, i mezzi, gli impianti, ecc. nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell’Amministrazione Concedente ed il normale logorio d’uso.

Alla riconsegna delle strutture, che dovrà essere oggetto di apposito verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Gestore, tutte le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria, revisioni, ecc. delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

**Art. 22**

**Penali**

Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienze d’obbligo derivanti dal capitolato prestazionale, comporteranno l’applicazione delle seguenti penali da calcolarsi sul valore dell’affidamento:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ipotesi di inadempimento Sanzionato con Penale** | **Valore Penale** |
| 1 | Mancata apertura degli impianti per cause imputabili al Gestore (per impianto e per ogni giorno di ritardo) | 1x1000 |
| 2 | Mancata manutenzione ordinaria (per ogni giorno di ritardo) | 0,5x1000 |
| 3 | Mancata manutenzione straordinaria impianti tecnologici (per ogni giorno di ritardo) | 0,5x1000 |
| 4 | Mancata osservanza del tariffario (per ogni infrazione rilevata) | 0,5x1000 |

Le penali verranno applicate dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Amministrazione Concedente e non escludono il risarcimento del maggior danno né l’esecuzione in danno e la risoluzione contrattuale.

L’applicazione delle stesse sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite posta elettronica certificata. Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

L’importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore della Concessione; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 23 del presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall’affidatario a titolo di penale verrà trattenuto sulla garanzia definitiva se di importo sufficiente; in caso contrario, ne verrà richiesto il pronto pagamento al Concessionario. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l’affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Il mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte dell’Amministrazione Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione del contratto.

**Art. 23**

**Recesso dal contratto e risoluzione**

Il Concedente può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo. Al recesso si applica l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Il Concedente, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

qualora l’importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore della Concessione;

- subappalto non autorizzato o cessione del contratto;

- accertamento del difetto dei requisiti prescritti per l’aggiudicazione;

- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;

- ingiustificata sospensione/interruzione della gestione da parte del Concessionario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata al Concessionario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile al Concessionario, il Concedente avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l’inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore. In mancanza della cauzione dovrà corrispondere, a titolo di penale, il 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Il Concessionario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l’anticipata risoluzione del contratto.

Alla risoluzione si applica l’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Art. 24**

**Divieto di cessione del contratto**

È fatto espresso divieto al Gestore di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nel contratto. È nulla la cessione o la sub-gestione del contratto.

**Art. 25**

**Modificazione del contratto**

Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

**Art. 26**

**Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione Concedente ed il Gestore è competente esclusivamente il Foro di Frosinone.

**Art. 27**

**Referente**

L’Amministrazione Concedente indica quale suo referente responsabile degli impianti, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, a cui il Concessionario dovrà rivolgersi indistintamente per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente i servizi oggetto dell’affidamento e per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto dell’affidamento.

**Art. 28**

**Varie**

Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Gestore.

**Art. 29**

**Controllo sull’andamento della gestione**

Al termine della Concessione, il Gestore provvederà a presentare all’Amministrazione Concedente apposito bilancio consuntivo gestionale con idonea documentazione giustificativa, relativo alla stagione invernale, al fine di consentire all’Amministrazione Concedente medesima un controllo sull’andamento della gestione.

È facoltà del Concedente chiedere al Concessionario, in costanza di rapporto, il resoconto dell’andamento della gestione.

**Art. 30**

**Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato prestazionale, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.